

FAQ di carattere generale

Numero	Domanda	Risposta
1	Come va interpretato l'articolo 7 del Bando in riferimento alla compatibilità del finanziamento Isi con altre agevolazioni fiscali?	Laddove non espressamente vietato dalla legge statale, nel caso in cui il soggetto destinatario del finanziamento, per il medesimo progetto voglia ricorrere anche al riconoscimento di agevolazioni fiscali sarà cura dello stesso verificarne la compatibilità con l'Amministrazione finanziaria, ai sensi della normativa fiscale vigente in materia, fermo restando che non è possibile superare il costo effettivamente sostenuto, in quanto il medesimo costo di un intervento non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche, anche se di diversa natura (divieto di doppio finanziamento).
2	Come va interpretato l'art. 7 dell'Avviso Isi 2025 in riferimento all'esclusione delle imprese che hanno avuto un provvedimento di concessione nelle ultime tre edizioni?	Per la partecipazione ad ISI 2025 occorre verificare l'esistenza di precedenti finanziamenti con riferimento alle tre edizioni: Isi 2022, Isi 2023 e Isi 2024. Regola generale: I soggetti destinatari dei finanziamenti di cui a uno degli Assi 1.1, 2, 3, 4 e 5 non devono aver ottenuto il provvedimento di concessione nelle suddette tre precedenti edizioni. Eccezioni: • per coloro che hanno ottenuto un provvedimento di concessione nelle tre edizioni precedenti riguardante l'Asse 1.2 è fatta salva la partecipazione agli Assi 1.1, 2, 3, 4 e 5 (in riferimento a quest'ultimo Asse nei casi di doppia contribuzione); • per coloro che hanno ottenuto un provvedimento di concessione nelle tre edizioni precedenti per uno degli Assi 1.1, 2, 3, 4 e 5 (in riferimento a quest'ultimo Asse nei casi di doppia contribuzione) è fatta salva la partecipazione all'Asse 1.2. Inoltre, "è esclusa la possibilità di ripetere la domanda per l'Asse 1.2 se si è già ottenuto un provvedimento di concessione per un progetto ricadente nello stesso Asse in una delle tre precedenti edizioni; o se sia attivo un SGSL/MOG, ancorché non certificato/asseverato, nei tre anni precedenti la data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda". Infine, si evidenzia che, come espresso nella nota 18 "la richiesta di riduzione del

Avviso pubblico ISI 2025

		tasso di tariffa (OT 23), avanzata entro l’anno precedente alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda, rappresenta elemento probante della presenza di un SGSL/MOG”. <table><tr><td>Imprese che nelle ultime tre edizioni hanno ottenuto un provvedimento concessione nel seguente Asse:</td><td>A quale Asse dell’Avviso ISI 2025 possono partecipare?</td></tr><tr><td>Asse 1.1,2,3,4 e 5 (L'esclusione opera anche se il nuovo progetto riguarda una lavorazione soggetta a diversa contribuzione rispetto a quella già finanziata all’impresa)</td><td>1.2</td></tr><tr><td>Asse 1.2</td><td>1.1, 2, 3, 4 e 5 (L'esclusione opera anche se il nuovo progetto riguarda una lavorazione soggetta a diversa contribuzione rispetto a quella già finanziata all’impresa)</td></tr></table>	Imprese che nelle ultime tre edizioni hanno ottenuto un provvedimento concessione nel seguente Asse:	A quale Asse dell’Avviso ISI 2025 possono partecipare?	Asse 1.1,2,3,4 e 5 (L'esclusione opera anche se il nuovo progetto riguarda una lavorazione soggetta a diversa contribuzione rispetto a quella già finanziata all’impresa)	1.2	Asse 1.2	1.1, 2, 3, 4 e 5 (L'esclusione opera anche se il nuovo progetto riguarda una lavorazione soggetta a diversa contribuzione rispetto a quella già finanziata all’impresa)
Imprese che nelle ultime tre edizioni hanno ottenuto un provvedimento concessione nel seguente Asse:	A quale Asse dell’Avviso ISI 2025 possono partecipare?							
Asse 1.1,2,3,4 e 5 (L'esclusione opera anche se il nuovo progetto riguarda una lavorazione soggetta a diversa contribuzione rispetto a quella già finanziata all’impresa)	1.2							
Asse 1.2	1.1, 2, 3, 4 e 5 (L'esclusione opera anche se il nuovo progetto riguarda una lavorazione soggetta a diversa contribuzione rispetto a quella già finanziata all’impresa)							
3	Chi sono i destinatari dei nuovi profili di intermediazione specifici per i Bandi Isi e quali sono le modalità operative?	Per la partecipazione ai Bandi Isi sono stati introdotti due nuovi specifici profili riservati a professionisti e società di intermediazione, in aggiunta a quelli già profilati per l’accesso ai servizi relativi agli adempimenti connessi con la gestione dell’assicurazione Inail. Le imprese richiedenti il finanziamento Isi potranno, quindi, affidarsi a professionisti già registrati al Portale Inail in applicazione della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (es. Consulenti del lavoro) o ai già menzionati nuovi intermediari che abbiano acquisito le suddette abilitazioni specifiche per Isi. I professionisti già abilitati potranno continuare ad operare nell’ambito dell’applicativo Isi Domanda con le consuete modalità. I nuovi intermediari dovranno risultare registrati al portale Inail e abilitati ai servizi on line da parte delle sedi territorialmente competenti. In particolare, una volta ottenuta la delega potranno: • se trattasi di ditta non gestita direttamente da Inail (agricola), registrare la “ditta non Inail” negli archivi dell’Istituto tramite la funzionalità “Ditte non Inail/Anagrafica” ovvero chiederne la registrazione al titolare dell’impresa;						

Avviso pubblico ISI 2025

		• inserire in delega la ditta Inail o la "ditta non Inail" da cui ha ottenuto mandato tramite la funzionalità "Gestione utente/Ditte in delega". Per portare a termine questa operazione dovrà conoscere codice ditta e il relativo Pin; • procedere all'abilitazione di eventuali soggetti suoi delegati, attraverso la funzionalità "Gestione utente/Gestione utenti e profili". Nell'ambito dell'applicativo ISI le imprese potranno sostituire il soggetto che ha già intrapreso le attività inerenti alla presentazione e/o caricamento della documentazione di una specifica domanda Isi, attraverso la funzionalità di "cambio incaricato". A titolo esemplificativo il "cambio incaricato" si verifica quando in fase di upload della documentazione subentra un altro soggetto rispetto a quello che aveva provveduto alla compilazione della domanda stessa. Tale operazione è necessaria in conseguenza del fatto che nello stesso istante solo un soggetto può operare sull'applicativo Isi per una specifica domanda (accesso esclusivo). A seguito di questa variazione la domanda ISI precedentemente assegnata all'incaricato uscente sarà attribuita al nuovo soggetto incaricato.
4	L'intermediario abilitato può inviare tramite lo sportello informatico (click day) la domanda di finanziamento, contemporaneamente, per più aziende con un'unica utenza?	No. Il sistema di profilazione degli intermediari Isi riguarda la fase di compilazione della domanda e quella del caricamento della documentazione. La stessa utenza può quindi essere utilizzata per compilare domande di diverse ditte (in delega) mentre per l'invio della domanda tramite sportello informatico non è possibile registrarsi con lo stesso account partecipante per diversi codici identificativi domanda, ma occorre individuare tante persone fisiche (partecipanti delegati) quante sono le domande da inoltrare tramite sportello informatico, sempre in rapporto 1 a 1. Per i requisiti di partecipazione allo sportello informatico bisogna, comunque, attendere la pubblicazione delle regole tecniche.
5	A quale sede territoriale Inail la società di intermediazione deve presentare la richiesta di abilitazione per accedere ai servizi telematici nel caso in cui abbia la sede legale e la sede operativa in province diverse?	Per l'abilitazione ad accedere ai servizi telematici l'istanza potrà essere indirizzata indifferentemente alla sede territorialmente competente dove insiste la sede legale o la sede operativa. La richiesta è una sola ed è finalizzata all'identificazione del soggetto intermediario e non dovrà essere ripetuta. La delega all'intermediazione si acquisisce attraverso il codice pin in possesso dell'impresa cliente.

Avviso pubblico ISI 2025

6	L'invio della domanda tramite sportello informatico (click day) può essere effettuato dall'azienda richiedente e dall'intermediario delegato abilitato?	Come indicato all'art. 14 dell'Avviso Isi 2025, le modalità di funzionamento e di svolgimento dell'invio della domanda online sono stabilite nel documento "regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico" pubblicate sul sito istituzionale almeno sette giorni prima dell'apertura dello sportello. Sulla base delle regole tecniche è prevista la registrazione del soggetto partecipante allo sportello informatico per una specifica domanda a partire dal momento in cui è fissata l'apertura del Portale partecipante; quindi, si ribadisce che il rapporto tra domanda e soggetto che provvede all'invio della domanda stessa è 1 a 1; pertanto la partecipazione è consentita, in alternativa, a un solo soggetto: l'azienda richiedente o l'intermediario. L'azienda, registrandosi come Amministratore nella procedura dello sportello informatico, ha il potere di annullare la registrazione del partecipante associato alla sua domanda. Si fa presente che in caso di violazione delle regole tecniche, l'Inail procederà all'annullamento della domanda on line a valere sull'Avviso pubblico con conseguente mancata ammissione al finanziamento o eventuale revoca del provvedimento di ammissione. In sintesi, l'azienda sceglierà un partecipante, l'unico che potrà effettuare l'inoltro, fatta salva la possibilità di revocargli l'incarico e chiedere ad un nuovo partecipante di registrarsi. Il codice identificativo domanda valido permette, univocamente, l'associazione della domanda da esso identificata con l'account del partecipante.
7	L'intermediario abilitato delegato dall'azienda ad effettuare la compilazione della domanda è anche tenuto ad inviarla tramite sportello informatico (click day)?	I profili di intermediazione Isi sono volti, prevalentemente, a semplificare e ad agevolare l'attività di presentazione della domanda di finanziamento Isi (per ora, le fasi di compilazione e completamento della domanda; in futuro anche le successive fasi di gestione) e non sussiste alcun legame con l'inoltro della domanda tramite lo sportello informatico (clickday). Si evidenzia che si tratta di piattaforme informatiche distinte. La prima relativa al Portale Inail e ai servizi applicativi come Isi Domanda o Upload documentazione ed il relativo sistema di profilazione/autenticazione che ricomprende la registrazione dell'intermediario Isi. L'altra dedicata allo sportello informatico che gestisce il Portale partecipante e portale amministratore e il funzionamento del click-day, è attiva solo per la durata del calendario associato alle regole tecniche. Si precisa che l'intermediazione ai fini della compilazione della domanda Isi è soggetta al controllo da parte dell'azienda, la quale in ogni momento può variare

Avviso pubblico ISI 2025

		il nome dell'intermediario incaricato della presentazione della domanda e del caricamento della documentazione. È stata, infatti, introdotta la funzione di "Cambio incaricato" a disposizione del rappresentante legale dell'impresa per effettuare tale variazione.
8	Quali sono gli organismi paritetici di cui all'art. 18 dell'Avviso Isi?	Il Bando Isi attribuisce un punteggio specifico laddove nella domanda Isi sia dichiarata la condivisione, delle finalità del progetto, con un Ente Bilaterale o Organismo paritetico. In attuazione dell'art. 51, comma 1 bis, del d.lgs. 81/08, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto n. 171 dell'11 ottobre 2022 ha istituito il Repertorio nazionale degli organismi paritetici indicando le modalità per l'iscrizione e la cancellazione. Al riguardo si precisa che l'iscrizione nel Repertorio attestando la sussistenza dei requisiti ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività di cui al citato art. 51, consente di semplificare l'attività di verifica delle sedi in ordine alla rappresentatività dell'organismo paritetico. Tuttavia, nel caso in cui l'iscrizione non sia stata ancora richiesta o la procedura d'iscrizione sia ancora in itinere, tale valutazione continua ad essere effettuata secondo le consuete modalità già adottate per i bandi precedenti.
9	Un RSPP può redigere la perizia asseverata?	Sì, purché esso sia un professionista iscritto all'ordine/collegio professionale a cui sono riconducibili le specifiche competenze tecniche attinenti alla materia afferente al progetto presentato.
10	Quali dati vanno indicati nella sezione relativa alle Dimensioni Aziendali e al Fatturato/Bilancio?	Si devono prendere in considerazione fatturato/bilancio dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato alla data di inserimento della domanda on line. Per le imprese in contabilità semplificata e, quindi non tenute a redigere un bilancio, questi dati sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati relativi al Fatturato/Bilancio.

Avviso pubblico ISI 2025

11	È finanziabile un intervento su ambienti di lavoro anche se l'impresa non è proprietaria dei locali?	Sì, il requisito generale è il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti. È ininfluenza il fatto che l'azienda esercita la propria attività in locali di cui è proprietaria o in locali che abbia in uso a titolo di locazione, comodato o simili. Per i progetti di cui all'Allegato 3 gli immobili oggetto di intervento devono essere nella disponibilità dell'impresa richiedente il finanziamento da almeno 3 (tre) anni calcolati al 31 dicembre dell'anno di riferimento dell'Avviso Isi.
12	Qualora la domanda di finanziamento sia presentata da una impresa, costituita in società per azioni, partecipata in misura superiore al 25% da uno o più enti pubblici, anche territoriali con popolazione superiore a 10 milioni, come si determina il punteggio relativo alla dimensione aziendale – ULA?	Tali imprese, ai sensi dell'articolo 3 comma 8 del d.m. 18 aprile 2005, in materia di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, sono sempre considerate imprese di grande dimensione. La norma dispone, infatti, che <i>"Ad eccezione dei casi riportati nell precedente comma 3, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese"</i> . Per tale ragione le medesime non possono vantare un punteggio corrispondente a quello previsto per la categoria P.M.I.
13	Sono un consulente e, per la precedente edizione dell'Avviso, inserendo per conto delle ditte in delega diverse domande ISI, per una di queste non mi era possibile completare la registrazione della domanda in quanto si generava l'errore "codice ATECO non valido". Successivamente mi è stato spiegato che si trattava di un controllo bloccante a causa di alcune incongruenze nei dati. Questi controlli sono previsti in procedura per l'Avviso ISI 2025 e se sì in che termini?	Gli Assi di finanziamento del Bando ISI sono declinati agli articoli 3 (Progetti finanziabili) e 6 dell'Avviso (Soggetti destinatari dei finanziamenti ed esclusioni). L'Asse 3 è l'unico aperto a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione o dal settore di appartenenza. Negli altri casi ci possono essere delle restrizioni. Sia perché alcuni Assi come il 4 e il 5 sono dedicati alle micro e piccole imprese di specifici settori sia perché questi ultimi vengono esclusi dalla partecipazione ad altri Assi di finanziamento come conseguenza della prerogativa di avere un asse dedicato. Quindi il controllo opera tenendo conto dell'ATECO e della dimensione di impresa. Nel raccomandare la massima attenzione nell'indicazione della dimensione aziendale e, con riferimento al settore di appartenenza, del codice Ateco registrato al registro delle imprese si invita a consultare il manuale di classificazione dei datori di lavoro predisposto dalla Direzione Centrale Entrate

Avviso pubblico ISI 2025

		dell'INPS (www.inps.it) in cui viene precisata la corrispondenza tra Ateco e inquadramento settoriale.
14	Cosa si intende per "miglioramento documentato dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro"?	Con tale espressione si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto a quelle preesistenti. Il progetto, pertanto, deve comportare la riduzione di un rischio preesistente, alla data di pubblicazione del bando, riscontrabile indicando la valutazione del rischio con riferimento al documento di valutazione dei rischi e alle misure di miglioramento e tramite documentazione probante.
15	Il bando esclude categoricamente la possibilità di rendicontare spese precedenti l'ottenimento ufficiale del contributo?	All'art. 9 del Bando ISI è prevista l'esclusione delle sole spese riferite a progetti realizzati o in corso di realizzazione alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda. Quindi, non è dirimente il momento della ammissione negli elenchi cronologici o la data del provvedimento ma piuttosto la data di chiusura del periodo utile per la presentazione della domanda. Il progetto può essere iniziato il giorno successivo alla chiusura della procedura di compilazione della domanda e - superate l'istruttoria e le verifiche dei requisiti e delle condizioni ulteriori previsti dall'Avviso e ottenuto il provvedimento di concessione - potrà rendicontare le spese effettuate per l'erogazione del finanziamento.
16	È possibile inserire tra le spese computabili i contributi versati alle casse di previdenza per le prestazioni professionali rientranti nelle spese tecniche?	Sì. I contributi versati alle casse di previdenza, calcolati sulla base delle parcelle professionali, possono essere considerati assimilabili alle spese tecniche e finanziabili in misura percentuale rispetto alle spese di progetto ammesse al finanziamento. Ciò naturalmente nei limiti dell'ammontare delle spese tecniche ammesse in fase di verifica e purché non sia superato, nel caso di oneri relativi alla parcella per la redazione della perizia asseverata, l'importo massimo concedibile per detta spesa. A tal fine fa fede l'importo indicato dal perito nel riepilogo delle spese che quindi deve essere comprensivo delle spese delle casse di previdenza.
17	Con quale livello di dettaglio devono essere indicate le voci di spesa nelle fatture ai fini della rendicontazione dei progetti?	Secondo l'articolo 23 dell'Avviso pubblico le fatture <i>"devono riportare la descrizione chiara e precisa delle spese sostenute per consentire l'immediata riconducibilità delle stesse alle voci del preventivo relativo all'intervento realizzato"</i> . Nel caso i preventivi comprendano un numero di voci particolarmente elevato è possibile, in alternativa all'elencazione delle singole

Avviso pubblico ISI 2025

		voci, esplicitare nelle fatture che queste sono riferite esclusivamente alle voci di spesa elencate nel preventivo riportandone comunque i contenuti principali. In ogni caso, le spese tecniche devono essere attestate da fatture specifiche per ciascuna spesa ammessa in fase di domanda.
18	Possono richiedere il finanziamento di cui all'Asse 5 dell'Avviso Isi anche gli imprenditori con attività di contoterzismo in agricoltura iscritte all'albo artigiani?	No, possono partecipare le sole microimprese e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese o all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni poste dall'Avviso.
19	In cosa consiste l'adempimento previsto dall'articolo 125 della legge 4 agosto 2017 n. 124, come modificata dall'articolo 35 - rubricato "obblighi informativi erogazioni pubbliche" - del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 in capo ai beneficiari del finanziamento ISI?	A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 ed entro il 30 giugno di ogni anno, gli Enti del terzo settore rientranti nell'elencazione di cui al comma 1 dell'articolo 125 della legge n. 124/2017 e s.m.i. sono tenuti a pubblicare le informazioni relative agli incentivi ISI effettivamente erogati dall'Inail sui propri siti internet o analoghi portali digitali. Parimenti, le imprese ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio o dell'eventuale bilancio consolidato, che hanno ricevuto l'erogazione di un finanziamento ISI, assolvono all'obbligo informativo mediante la pubblicazione nella suddetta nota integrativa dei finanziamenti ricevuti. Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelle non soggette all'obbligo della redazione della nota integrativa assolvono all'adempimento mediante pubblicazione degli importi ricevuti sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza (in alternativa, ove tali imprese decidano di redigere la nota integrativa allegata al proprio bilancio di esercizio, l'obbligo di pubblicazione è assolto all'interno della nota stessa). Per gli aiuti soggetti a registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) istituito presso il Ministero dello sviluppo economico i beneficiari che hanno ottenuto l'erogazione del finanziamento assolvono all'obbligo informativo, in forma semplificata, indicando sul proprio sito o nella nota integrativa l'esistenza di aiuti oggetti di pubblicazione nel RNA. L'obbligo informativo delle erogazioni pubbliche non si applica ove l'importo del finanziamento ricevuto sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.

Avviso pubblico ISI 2025

		La citata normativa non si ritiene applicabile all'imprenditore agricolo che esercita l'attività ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, non rientrando tra i soggetti 1 destinatari dell'obbligo [(a) le associazioni di protezione ambientale (ex art. 13 legge 8 luglio 1986, n. 349); b) le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (ex art. 137 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206); c) le associazioni, Onlus e fondazioni; d) le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri (d lgs 25 luglio 1998, n. 286). e) i soggetti che esercitano le attività ex art. 2195 del codice civile (imprenditori soggetti a registrazione).
20	Le cooperative sociali, essendo Enti del Terzo Settore, a quale Asse di finanziamento possono partecipare?	Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali e, pertanto, la normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori trova applicazione anche per questa tipologia di imprese, come previsto dall'art. 3 (campo di applicazione) comma 3 bis del d. lgs 81/08. L'Avviso Isi, all'art. 6, infatti, disciplina i "Soggetti destinatari dei finanziamenti ed esclusioni", prevedendo che: I destinatari dell'iniziativa, in linea generale, sono: 1) le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento. 2) Gli Enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018, iscritti alla data di pubblicazione del presente Avviso al Registro Nazionale degli Enti del terzo settore (RUNTS) possono accedere all'Asse 1.1 di finanziamento limitatamente alla tipologia di intervento d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone. Tra le imprese di cui al punto 1, vanno certamente ricomprese anche le imprese sociali (tra cui le cooperative sociali) che, risultando iscritte al Registro delle imprese, possono partecipare a qualunque Asse, nel rispetto delle prescrizioni previste dal Bando.
21	Qual è il numero di identificazione della misura di aiuto rilasciato dalla Commissione europea in	I finanziamenti di cui all'Asse 5 sono concessi nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE,

Avviso pubblico ISI 2025

	riferimento ai finanziamenti di cui all'Asse 5 dell'Avviso Isi 2025?	alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Per tali categorie di aiuti, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la Commissione europea ha rilasciato il numero di identificazione SA.111660, valido fino al 2029, come correttamente riportato nel bando 2025. Tuttavia, tenuto conto che la dotazione di bilancio del regime di aiuto è stato soggetto a variazioni in aumento, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, queste sono state trasmesse alla Commissione europea che ha aggiornato la misura, rilasciando il nuovo numero SA.121384.
22	È possibile integrare una fattura priva di CUP nel caso in cui l'intervento oggetto del finanziamento ISI è stato avviato in data antecedente al provvedimento di concessione?	Si, in tali casi non risultando l'indicazione in fattura di tutti gli elementi che danno titolo ai benefici, si possono seguire le nuove indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate, ai fini dell'integrazione delle fatture, con nota Prot. n. 563301/2025 del 10 dicembre 2025. L'Agenzia ha predisposto uno specifico servizio web, disponibile dal 26 febbraio 2026 nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", che consente al cessionario/committente – o a un intermediario appositamente delegato – di integrare il CUP nelle fatture elettroniche con data operazione successiva al 31 maggio 2023. Il servizio permette: • di inserire uno o più CUP, associabili all'intera fattura o a singole linee; • di consultare i CUP già presenti in fattura al momento dell'emissione e quelli successivamente integrati; • di eliminare i CUP inseriti tramite il servizio (restando invece immutabili quelli originariamente presenti nel file trasmesso via SdI); • di ottenere un documento riepilogativo protocollato delle operazioni di integrazione effettuate. Si ricorda, infine, che la mancanza in fattura dei riferimenti richiesti da INAIL non trova, invece, giustificazione per i casi in cui il progetto non fosse stato ancora avviato al momento della pubblicazione degli elenchi cronologici o dell'emissione del provvedimento di concessione. Come indicato nella nota 37 dell'articolo 22 del Bando, "La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista del CUP e del riferimento "Avviso pubblico Isi 2025", non è considerata ammissibile e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione; è fatta salva, per casi adeguatamente motivati e preventivamente autorizzati da Inail, la possibilità di regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria con le

Avviso pubblico ISI 2025

		modalità previste dall'Agenzia delle Entrate". In tali casi, per procedere alla regolarizzazione è necessario che l'impresa presenti una richiesta scritta alla sede Inail competente, indicando in modo puntuale i motivi del mancato inserimento del CUP e chiedendo l'autorizzazione preventiva alla regolarizzazione della fattura.
23	Qual è la natura degli interventi finanziati dall'Asse 1.2 del Bando ISI relativi ai progetti per l'adozione di Modelli organizzativi e di responsabilità sociale? Tali spese sono da considerarsi come acquisto di servizi correnti o come investimenti in asset organizzativi di natura strutturale?	Sulla base delle finalità degli obblighi previsti dall'Avviso Pubblico Isi, la natura di tali interventi è quella di un investimento strutturale in asset organizzativi, riconducibile a beni immateriali, caratterizzato da: ○ Utilità pluriennale: i finanziamenti ISI, ai sensi dell'articolo 2 dell'Avviso pubblico, sono destinati alla realizzazione di progetti volti al miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori, attraverso investimenti che conservano la loro utilità per più esercizi ovvero manifestano i loro benefici economici in un arco temporale che va oltre l'annualità considerata. L'implementazione di un SGSL determina una profonda riprogettazione dei processi aziendali che produce benefici operativi, economici e di prevenzione destinati a manifestarsi in un arco temporale che eccede la singola annualità. ○ Vincolo di stabilità professionale: ai sensi dell'art. 24 del Bando, l'impresa beneficiaria ha l'obbligo di mantenere il modello organizzativo e la relativa certificazione per almeno tre anni. Tale vincolo conferma che l'intervento non si esaurisce nel momento del suo completamento, ma entra a far parte stabilmente dell'assetto organizzativo dell'impresa. ○ Miglioramento strutturale delle condizioni di sicurezza: a differenza di una consulenza tecnica a tantum, il finanziamento dell'Asse 1.2 è finalizzato a dotare l'impresa di un "assetto" funzionale alla riduzione degli indici infortunistici e all'efficientamento dei processi nel lungo periodo. ○ Mantenimento per 3 annualità finanziabile tramite ISI. Il finanziamento già prevede rimborso del canone di manutenzione. Si tratta di esplicitare che è possibile ricomprendere nelle spese ammesse e, quindi, rendicontare un contratto di verifica e manutenzione triennale dello strumento organizzativo.
24	Per i progetti di bonifica da materiale contenente amianto, se l'azienda ha già lavorazioni attive all'interno dell'immobile antecedenti al 31.12.2022, ma	Come previsto dall'art. 23 dell'Avviso pubblico, il progetto deve essere realizzato in immobili nella disponibilità dell'impresa da almeno tre anni, calcolati al 31 dicembre dell'anno di riferimento dell'Avviso ISI. Pertanto, per il Bando ISI 2025 l'immobile deve risultare nella disponibilità dell'impresa almeno dal 31 dicembre 2022. Tuttavia, è ammessa la partecipazione al bando anche alle imprese che,

Avviso pubblico ISI 2025

	ha regolarizzato, mediante atto registrato, la disponibilità dello stesso successivamente a tale data, può partecipare al Bando ISI?	entro la verifica istruttoria hanno sottoscritto un formale contratto di compravendita, locazione o comodato e siano in grado di dimostrare l'effettivo inizio dell'attività lavorativa presso l'immobile alla predetta data. In tal caso, sarà necessario presentare adeguata documentazione, fermi restando gli altri requisiti del bando, tra cui vi rientra la proprietà dell'immobile o la sottoscrizione di un contratto di locazione o comodato di durata pluriennale ovvero comprendente un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di rendicontazione del progetto.
25	Come è regolato l'accesso ai diversi Assi di finanziamento?	La partecipazione ai finanziamenti Isi è consentita alle imprese regolarmente assoggettate agli enti assicurativi e previdenziali, come disposto dall'articolo 7 del Bando. Gli Assi di finanziamento sono declinati agli articoli 3 (Progetti finanziabili) e 6 dell'Avviso (Soggetti destinatari dei finanziamenti ed esclusioni). Se la domanda di finanziamento è presentata in relazione alle lavorazioni ricomprese nell'articolo 1 di cui al Titolo I del d.P.R. n. 1124/1965, il soggetto, titolare di una posizione assicurativa attiva presso Inail può accedere, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 6, agli Assi da 1 a 4. Se la domanda di finanziamento è presentata in relazione alle lavorazioni ricomprese agli articoli 206, 207 e 208 di cui al Titolo II del d.P.R. n.1124/1965, il soggetto che versa presso Inps i contributi per l'assicurazione Inail in forma unificata con quelli di altra natura previdenziale potrà accedere: • se micro e piccola impresa operante nella produzione agricola primaria (Ateco 2007 A01.xx) agli Assi 3 e 5; • se impresa agricola di medie o grandi dimensioni (Ateco 2007 A01.xx) o appartenente al settore della silvicoltura o forestale (Ateco 2007 A02.xx) o settori/lavorazioni non destinatari dell'Asse 5, di qualunque dimensione, agli Assi da 1 a 3. Da tali disposizioni si evince chiaramente che non vi è spazio per la partecipazione di imprese non assoggettate a una delle gestioni assicurative o previdenziali pertinenti.
26	All'art. 6, tra i destinatari del bando (Asse 5), si parla di imprese in possesso della	Si, il possesso di entrambi i requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 dell'Avviso ISI è condizione indispensabile per l'accesso ai contributi.

Avviso pubblico ISI 2025

	qualifica di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 c.c. e titolari di P.IVA in campo agricolo; all'art. 7 è inserito come requisito l'essere assoggettati ed in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi. I beneficiari del bando sono quindi solo i soggetti titolari di una posizione INPS/INAIL?	Pertanto, anche il requisito dell'assoggettamento e della conseguente regolarità con gli obblighi assicurativi e contributivi è condizione indispensabile per poter accedere al finanziamento.
27	Il Bando Isi prevede restrizioni per i coltivatori diretti (CD) che svolgono la loro attività agricola tramite società di persone senza dipendenti?	L'articolo 3 del Bando ISI 2025 dispone che i progetti presentati dalle imprese in possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7 sono finanziabili qualora, oltre a rispettare i criteri specifici definiti in ciascun Allegato tecnico di riferimento per la tipologia di intervento, prevedano una forza lavoro non inferiore a 1 ULA (unità lavorativa annua) nell'anno di riferimento dell'Avviso pubblico (tranne alcune eccezioni di cui al medesimo articolo). Pertanto, se il socio versa i contributi esclusivamente sulla propria posizione previdenziale autonoma e non tramite una posizione aziendale che lo inquadri come forza lavoro della società, egli non è computabile ai fini del raggiungimento della soglia minima di 1 ULA. Infatti, il soggetto richiedente il finanziamento Isi, ai sensi dell'articolo 7 del Bando deve rappresentare un'impresa "regolarmente iscritta alla gestione assicurativa e previdenziale (assoggettato)". L'articolo 11 conferma tale requisito e, per ogni asse, esplicita l'associazione tra accesso ad un determinato asse e assoggettamento. Di conseguenza, la domanda deve essere associata al "rapporto assicurativo gestito da INAIL", in relazione alle lavorazioni ricomprese nell'articolo 1 di cui al Titolo I del d.P.R. n. 1124/1965 o rapporto assicurativo gestito da INPS per l'Agricoltura primaria", in relazione alle lavorazioni ricomprese negli articoli 206, 207 e 208 di cui al Titolo II del d.P.R. n. 1124/1965. Non rimane spazio per le imprese non assoggettate.
28	Per accedere all'Asse 5.2, in caso di società semplici, almeno la metà dei soci devono possedere la qualifica di imprenditore	Si calcola arrotondando per difetto, nel modo più favorevole per l'impresa (es. società di 3 soci il requisito dovrà essere posseduto da 1 socio).

Avviso pubblico ISI 2025

	agricolo e un'età non superiore ai quarant'anni (41 non compiuti) alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande. Come si calcola la metà nel caso di numero dispari di soci?	
29	Quali requisiti è necessario possedere per accedere all'Asse 5.2 ed ottenere l'intensità di aiuto dell'80% per un progetto di investimento?	Per la partecipazione all'Asse 5.2 le imprese devono avere al loro interno la presenza di un giovane imprenditore agricolo (le quote o percentuali variano in base alla tipologia di impresa), di età non superiore ai quarant'anni (41 non compiuti) alla data di chiusura della procedura per la registrazione delle domande. A fronte di un progetto di investimento di utilità pluriennale e che migliori le condizioni lavorative preesistenti, possono ottenere l'intensità massima dell'aiuto gli imprenditori agricoli che, oltre ad essere in possesso del requisito anagrafico, che ne ha permesso l'accesso all'Asse 5.2, rispettano anche i requisiti di formazione/competenze e sono a capo dell'impresa, come previsto dalla Strategia della Politica Agricola Comune (PAC) e dal Regolamento (UE) 2021/2115, a cui fa riferimento il Regolamento (UE) 2022/2472. In assenza di quest'ultimi requisiti non potrà essere applicata la maggiore intensità di aiuto che il bando ha previsto per i "Giovani agricoltori" bensì sarà concesso il finanziamento nella misura base del 65% stabilita per la generalità delle imprese agricole.
30	Destinatari dell'Asse 5 Agricoltura sono esclusivamente le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli ..." Domanda: l'attività agricola deve essere l'attività principale o può essere anche secondaria?	La partecipazione ai finanziamenti previsti dall'Asse 5 è consentita anche qualora l'attività di produzione agricola primaria venga esercitata come attività secondaria, come accade ad esempio nelle fattispecie caratterizzate dalla doppia contribuzione. La domanda dovrà riguardare un intervento riferibile all'attività secondaria per la quale l'impresa versa contributi Inail in forma indiretta tramite regolare rapporto assicurativo gestito da INPS, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dal Bando. In questo contesto è necessario, inoltre, che sia assicurata una netta separazione contabile tra l'attività principale e quella secondaria, nel pieno rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato e che, di conseguenza, il bene oggetto del finanziamento sia destinato al servizio esclusivo del settore agricolo primario.

Avviso pubblico ISI 2025

31	Sono dipendente di un'impresa edile e, come attività secondaria, conduco un'azienda agricola iscritta alla Camera di Commercio ma non iscritta all'INPS. Posso richiedere il contributo per l'Asse 5 dell'Avviso pubblico ISI?	Tra i requisiti che l'impresa richiedente il contributo deve soddisfare per l'accesso ai contributi previsti dall'Avviso ISI figurano, tra gli altri, sia quello relativo all'iscrizione nella sezione speciale (Imprenditori agricoli, Coltivatori diretti, Imprese agricole) del Registro delle Imprese o all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, sia quello relativo all'essere assoggettata ai sensi dell'articolo 7 del Bando e, ai fini della concessione, in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva. In mancanza di domanda associata a Rapporto Assicurativo gestito da Inps per l'Agricoltura primaria, in relazione alle lavorazioni ricomprese negli articoli 206, 207 e 208 di cui al Titolo II del d.P.R. n. 1124/1965, non è possibile accedere all'Asse 5.
32	Sono un imprenditore agricolo iscritto alla CCIAA. Non sono assoggettato all'obbligo assicurativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali. Posso partecipare all'Avviso ISI - Asse 5?	No, come precisato dagli articoli 7 e 11 dell'Avviso, l'assoggettamento agli obblighi assicurativi e contributivi è uno dei requisiti indispensabili che, a pena di esclusione, i soggetti beneficiari devono soddisfare al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso pubblico. Inoltre, in mancanza di assoggettamento all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro non sarebbe possibile verificare quanto previsto dall'articolo 3 del Bando, il quale stabilisce che i progetti devono essere riferiti alle lavorazioni che l'impresa ha già attive alla data di pubblicazione del bando e il rischio oggetto dell'intervento deve essere riscontrabile alla medesima data.